

**ACCORDO QUADRO MONOFORNITORE SENZA SUCCESSIVO
CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E SERVIZI
CONNESSI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI DELLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA
4-2021) – GARA SIMOG N. 8016511**

Lotto 8 – ASL AL ASL AT- CIG 859311707B

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del procuratore speciale, dott.ssa Patrizia GAMERRO, dirigente responsabile della Direzione Appalti (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

Sapio Life S.r.l., sede legale in Monza (MB), Via Silvio Pellico, 48, capitale sociale Euro 32.600.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 02006400960, REA MB – 1330457, P. IVA 02006400960, in persona del procuratore speciale ing. Massimo PANZERI, giusta poteri allo stesso conferiti con atto notarile repertorio n. 33858 del 9 luglio 2021 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **SICO Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), Via Giuseppe Parini, 9, capitale sociale Euro 2.218.935,52=i.v., iscritta al

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00807970157,
REA MI – 813464, P. IVA 00807970157, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* dott.
Giovanni GRIGATO. giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio MASCHERONI in Monza repertorio n. 12.380;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2
L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,
relativamente al presente Accordo Quadro, anche a favore di quei soggetti
che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad
aderire al presente Accordo Quadro;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 24
del 27 gennaio 2021, ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “gara regionale
centralizzata per l’affidamento di un servizio di ossigenoterapia
domiciliare e servizi connessi per la gestione dei pazienti delle aziende del
servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 4-2021)”, per un importo
presunto massimo complessivo dell’appalto pari ad Euro 213.635.646,89
oltre I.V.A, di cui € 131.291.503,14 relativi alla durata del servizio di 48
(quarantotto) mesi, € 65.875.315,95 relativi all’opzione di rinnovo per
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ed € 16.468.828,75 relativi all’opzione di

proroga ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 8 lotti da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. 196 del 9 dicembre 2021, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto 8 al raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra Sapio Life S.r.l. (mandataria) e SICO S.p.a. (mandante);

e) il Fornitore aggiudicatario del presente Accordo Quadro ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dello stesso, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di euro 942.283,37, fidejussione bancaria n. 99322 rilasciata da Banco BPM S.p.a., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico ed allegati, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di un servizio di ossigenoterapia domiciliare e servizi connessi per la gestione dei pazienti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui al lotto territoriale avente ad oggetto: **Lotto 8 - ASL AL – ASL AT**

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare i servizi di che trattasi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza dell'*importo massimo contrattuale* pari a **euro 18.978711.61**.

3. Gli importi massimi come definiti nel Disciplinare di gara esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata dei Servizi. Pertanto, nel limite dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà prestare i Servizi oggetto del presente Atto alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo.

4. I predetti Servizi, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dal

presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi.

5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano Il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1.L'Accordo Quadro avrà durata pari a 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dal **1° gennaio 2022** (data di decorrenza dell'esecuzione anticipata del servizio) con effetto ricognitivo delle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2022 fino alla data della sottoscrizione del presente accordo, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi. Essa potrà essere rinnovata, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'Accordo Quadro originaria, per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi.

2.Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, l'Accordo Quadro stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole

Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto

di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle

disposizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni

tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni

Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva

ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a

S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le

eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo/Contratto Attuativo,

il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi

oggetto di ciascun Ordinativo/Contratto Attuativo e, comunque, a svolgere le

attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e termini ivi prescritti,

pena l'applicazione delle penali di seguito indicate.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni

Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono

indicati nell'Offerta Economica e riportati *sub* allegato 1-2-3 al presente atto.

2. I prezzi indicati nell'Offerta economica rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

4. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Le prestazioni commissionate saranno fatturate a cadenza mensile in base all'offerta presentata. Si precisa che l'offerta dovrà prevedere la voce di costo dei gas medicinali forniti, scorporata da quella di ogni altra voce di cui l'offerta si compone, ai sensi delle disposizioni del comma 578 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che così recita: *“Nell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata. Conseguentemente la fattura elettronica dovrà riportare analogamente il costo del medicinale e quello*

dell'eventuale servizio con evidenze separate".

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

8. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

9. Trattandosi di Contratto avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

10. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione all presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

11. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati

depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni Contraenti all'atto di adesione delle medesime all'Accordo Quadro.

12. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto all'art. 10 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione fino alla risoluzione delle problematiche con quanto, ai sensi della normativa vigente, viene richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

13. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del servizio.

14. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

15. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 9 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

16. Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di fornitura di competenza

da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva).

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'Accordo Quadro, è facoltà dell'Appaltatore o di SCR Piemonte S.p.a., tramite il responsabile del procedimento, di chiedere una revisione dei prezzi.

2. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai 12 (dodici) mesi precedenti il mese della richiesta.

3. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

4. L'adeguamento diverrà operativo a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dal Responsabile del Procedimento.

5. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

6. Qualora l'istanza sia inoltrata da SCR Piemonte S.p.a. a mezzo del Responsabile del Procedimento e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 c.c., con preavviso di 15 (quindici) giorni solari, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ART. 8 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 14 del Capitolato Tecnico.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 14 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al par. 15 del Capitolato Tecnico.

2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di

presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui al Capitolato tecnico sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nell presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, SCR Piemonte S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione dell'Accordo Quadro, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di primaria Compagnia stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni a terzi a qualsiasi titolo nel luogo dove viene erogata la prestazione, con massimale unico non inferiore, per ciascun lotto di gara, a € 5.000.000,00, per sinistro, per persona

e per animali o cose, con validità dalla data dell'Accordo Quadro per tutta la durata della stessa ed eventuale proroga e dei Contratti attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del successivo Articolo 11.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale

di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

Mandataria:

Parte del servizio di trasporto

Mandante:

Parte del servizio di consegna dell'ossigeno liquido, concentratore fisso, portatile, trasportabile

Parte del servizio di assistenza tecnica

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e l'Accordo Quadro.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sig. Marzio BERETTA, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei

confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo/Contratto attuativo indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche

in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con Il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di

Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

4. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per la gestione dell'Accordo Quadro medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

10. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 20 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente

Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22- CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 21 e 22

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegato 1 - Listino prezzi unitari

| LOTTO 8 | | IMPORTI OFFERTI | | |
|---|--|--|---|--|
| OSSIGENOTERA PIA MEDIANTE OSSIGENO LIQUIDO (LOX) | OSSIGENO LIQUIDO COSTO/M3 | | CANONE SERVIZIO €/die/paziente | |
| | € 1,19000 | | € 1,97000 | |
| OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE CONCENTRATORI DI OSSIGENO (COX) | CANONE CONCENTR. FISSO €/die/paziente | CANONE CONCENTR.TRASPORTA BILI €/die/paziente | | CANONE CONCENTR. PORTATILI €/die/paziente |
| | € 1,95000 | € 3,91000 | | € 3,91000 |
| | COSTO/M3 | | | |
| | 6,12000 € | | | |

| LOTTO 8 | | LISTINO MATERIALE DI CONSUMO | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| PRODUTTORE | CODICE PRODUTTORE | CODICE SAPIO LIFE | DESCRIZIONE ARTICOLO | PREZZO DI LISTINO | PREZZO A VOI RISERVATO | CND | RDM |
| CANNULE NASALI | | | | | | | |
| FIAB | OS/15M | SL10120002 | Cannula nasale per ossigenoterapia tipo Ray Ban | € 1,43 | € 1,00 | R03010203 | 20304 |
| FIAB | OS/12A | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=2,1 m chiusura a cravattino | € 0,66 | € 0,46 | R03010203 | 606847 |
| FIAB | OS/12AXT | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=2,5 m chiusura a cravattino | € 0,92 | € 0,64 | R03010203 | 606851 |
| FIAB | OS/12AT | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=5 m chiusura a cravattino | € 1,54 | € 1,08 | R03010203 | 606849 |
| FIAB | OS/12AD | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=2,1 m chiusura a cravattino senza ftalati | € 0,92 | € 0,64 | R03010203 | 965456 |
| FIAB | OS/12AS | SL10120010 | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=2,1 m con forcilla morbida | € 0,48 | € 0,34 | R03010203 | 606871 |
| FIAB | OS/12ATS | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=5 m con forcilla morbida | € 1,83 | € 1,28 | R03010203 | 606874 |
| FIAB | OS/12AVS | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=10 m con forcilla morbida | € 3,52 | € 2,46 | R03010203 | 606875 |
| FIAB | OS/12PED | SL10120013 | Cannula nasale ossigeno pediatrica con tubo di raccordo L=2,1 m | € 0,88 | € 0,62 | R03010203 | 606853 |
| FIAB | OS/12NEO | | Cannula nasale ossigeno neonatale con tubo di raccordo L=2,1 m | € 0,88 | € 0,62 | R03010203 | 606869 |
| FIAB | OS/12AL | SL10120012 | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=2,1 m | € 0,92 | € 0,64 | R03010203 | 606876 |
| FIAB | OS/12ATL | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=5 m | € 2,16 | € 1,51 | R03010203 | 606879 |
| FIAB | OS/12AVL | | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=10 m | € 4,18 | € 2,93 | R03010203 | 606880 |
| COVIDIEN | 251/5029 | SL10110002 | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=1,4 m | € 2,20 | € 1,54 | R03010203 | 173483 |
| COVIDIEN | 251/5492 | SL10110003 | Cannula nasale adulti con tubo di raccordo L=5 m | € 2,79 | € 1,95 | R03010203 | 173159 |
| COVIDIEN | 251/5571 | SL10110001 | Cannula nasale ossigeno pediatrica con tubo di raccordo L=1,4 m | € 5,28 | € 3,70 | R03010203 | 173163 |
| COVIDIEN | 251/5544 | SL10110004 | Cannula nasale ossigeno neonatale con tubo di raccordo L=1,4 m | € 4,40 | € 3,08 | R03010203 | 173162 |
| COVIDIEN | 251/5572 | SL10110019 | Cannula nasale ossigeno prematuri con tubo di raccordo L=1,4 m | € 14,43 | € 10,10 | R03010203 | 173164 |
| COVIDIEN | 251/5030 | SL10120020 | Cannula nasale per ossigenoterapia adulti con tubo di raccordo L=2,1 m | € 0,44 | € 0,31 | R03010203 | 71269 |
| AK MEDICAL | TB01 | | Occhialini per ossigenoterapia - misura adulto | € 0,40 | € 0,28 | R03010203 | 1377535 |
| AK MEDICAL | TB01 - P | | Occhialini per ossigenoterapia - misura pediatrica | € 0,55 | € 0,39 | R03010203 | 1377535 |
| INTERSURGICAL | 1164000 | SL10120042 | Cannula nasale ossigeno neonatale con tubo di raccordo L=2,1 m | € 1,28 | € 0,90 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1163000 | SL10120041 | Cannula nasale ossigeno pediatrica con tubo di raccordo L=2,1 m | € 0,66 | € 0,46 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1165003 | | Cannula adulti con nasale curvato, protezione auricolare tubo 5 m | € 2,38 | € 1,67 | R03010203 | 1047086 |
| INTERSURGICAL | 1160000 | | Cannula nasale, prematuri, rebbi curvi, tubo da 2,1 m - priva di ftalati | € 1,28 | € 0,90 | R03010203 | 450094 |
| INTERSURGICAL | 1161000 | | Cannula adulti con nasale diritto, tubo raccordo da 1,8 m | € 0,99 | € 0,69 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1161004 | | Cannula adulti con nasale diritto, tubo raccordo da 2,1 m | € 0,99 | € 0,69 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1162000 | | Cannula adulti con nasale diritto, tubo raccordo da 5 m | € 2,09 | € 1,46 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1169000 | | Cannula adulti con nasale diritto, 0,5 m senza tubo raccordo | € 1,36 | € 0,95 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1165000 | | Cannula adulti con nasale curvato, tubo raccordo da 1.8m | € 0,99 | € 0,69 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1165002 | | Cannula adulti con nasale curvato, protezione auricolare tubo 2,1 m | € 2,16 | € 1,51 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1166000 | | Cannula adulti con nasale diritto/allargato, tubo raccordo da 1,8 m | € 1,01 | € 0,71 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1167000 | | Cannula adulti con nasale curvato/allargato, tubo raccordo da 1,8 m | € 1,01 | € 0,71 | R03010203 | 119531 |
| INTERSURGICAL | 1168000 | | Cannula adulti con nasale curvato/allargato, 0,5 m senza tubo | € 1,21 | € 0,85 | R03010203 | 119531 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|---------|--------|----------|---------|
| INTERSURGICAL | 1161020 | | SATIN cannula adulti con nasale diritto, tubo raccordo da 1,8 m | € 1,30 | € 0,91 | R0301020 | 1268946 |
| INTERSURGICAL | 1161021 | | SATIN cannula nasale per adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno | € 1,34 | € 0,94 | R0301020 | 1268952 |
| INTERSURGICAL | 1165020 | | SATIN cannula adulti con nasale curvato, tubo raccordo da 1,8 m | € 1,39 | € 0,97 | R0301020 | 1090006 |
| INTERSURGICAL | 1165021 | | SATIN cannula nasale per adulti, rebbi curvi e tubo ossigeno | € 1,52 | € 1,06 | R0301020 | 1268969 |
| MASCHERE | | | | | | | |
| FIAB | OS/100 | SL10120031 | Maschera ossigeno adulti a concentrazione media | € 1,39 | € 0,97 | R0301020 | 17662 |
| FIAB | OS/100P | | Maschera ossigeno pediatrica a concentrazione media | € 1,39 | € 0,97 | R0301020 | 610049 |
| FIAB | OS/100N | | Maschera ossigeno neonatale a concentrazione media | € 1,39 | € 0,97 | R0301020 | 226430 |
| FIAB | OS/110 | SL10120014 | Maschera adulti per tracheostomia, diam. 22 e connettore portagomma | € 5,50 | € 3,85 | R030199 | 17664 |
| FIAB | OS/110P | SL10120018 | Maschera pediatrica per tracheostomia, diam. 22 e connettore portagomma | € 5,50 | € 3,85 | R030199 | 610505 |
| FIAB | OS/50 | | Maschera ossigeno adulti a concentrazione alta | € 4,36 | € 3,05 | R0301020 | 17654 |
| FIAB | OS/50P | | Maschera ossigeno pediatrica a concentrazione alta | € 4,36 | € 3,05 | R0301020 | 619627 |
| FIAB | OS/60K | SL10120019 | Maschera adulti con Set Venturi (raccordi colorati) | € 3,74 | € 2,62 | R0301020 | 17661 |
| FIAB | OS/70K | | Maschera pediatrica con Set Venturi (raccordi colorati) | € 3,74 | € 2,62 | R0301020 | 607728 |
| FIAB | OS/62K | | Maschera adulti con Regolatore Venturi | € 3,74 | € 2,62 | R0301020 | 607729 |
| FIAB | OS/72K | | Maschera pediatrica con Regolatore Venturi | € 3,74 | € 2,62 | R0301020 | 607730 |
| FIAB | OS/80 | | Maschera morbida per aerosol - per adulti - con ampolla | € 4,14 | € 2,90 | R0301020 | 17665 |
| FIAB | OS/80P | | Maschera morbida per aerosol - pediatrica - con ampolla | € 4,14 | € 2,90 | R0301020 | 615967 |
| FIAB | OS/80N | | Maschera morbida per aerosol - neonatale - con ampolla | € 4,14 | € 2,90 | R0301020 | 1025148 |
| FIAB | OS/110K | | Maschera morbida per tracheostomia con sistema Venturi per adulti | € 6,60 | € 4,62 | R030199 | 610506 |
| COVIDIEN | 221/5001 | SL10110010 | Maschera ossigeno adulti a concentrazione media | € 2,97 | € 2,08 | R0301020 | 173115 |
| COVIDIEN | 211/5013 | SL10110012 | Maschera ossigeno pediatrica a concentrazione media | € 2,97 | € 2,08 | R0301020 | 173085 |
| COVIDIEN | 225/5011 | SL10110011 | Maschera alta concentrazione ossigeno adulti con reservoir | € 4,95 | € 3,47 | R0301020 | 173133 |
| COVIDIEN | 215/5023 | SL10110013 | Maschera alta concentrazione ossigeno pediatrica con reservoir | € 11,79 | € 8,25 | R0301020 | 173102 |
| COVIDIEN | 224/5009 | SL10110015 | Maschera adulti con Set Venturi (raccordi colorati) | € 6,05 | € 4,24 | R0301020 | 173128 |
| COVIDIEN | 206/5568 | SL10110016 | Maschera adulti per tracheostomia con diam 22 | € 5,17 | € 3,62 | R0301030 | 173058 |
| COVIDIEN | 206/5583 | SL10110017 | Maschera per ossigeno tracheo con Set Venturi (raccordi colorati) | € 11,55 | € 8,09 | R0301030 | 173060 |
| COVIDIEN | 260/5471 | SL10110101 | NEBULIZZATORE SET | € 7,15 | € 5,01 | R0699 | 173176 |
| COVIDIEN | 223/5008 | SL10110014 | MASCHERA ADULTI C/NEBULIZZAT+2MT.TUBO | € 4,07 | € 2,85 | R0301020 | 173126 |
| COVIDIEN | 213/5020 | SL10110024 | MASCHERA PEDIATRICA C/NEBULIZZAT+2MT.TUBO | € 4,29 | € 3,00 | R0301020 | 173126 |
| AK MEDICAL | OXY01 | | Maschera per ossigenoterapia - mis. Adulto | € 0,99 | € 0,69 | R0301020 | 1377543 |
| AK MEDICAL | OXY01 - P | | Maschera per ossigenoterapia - mis. Pediatrica | € 0,99 | € 0,69 | R0301020 | 1377543 |
| AK MEDICAL | OXY02 | | Maschera per ossigenoterapia con set Venturi (raccordi colorati) - mis. Adulti | € 1,49 | € 1,04 | R0301020 | 1377558 |
| AK MEDICAL | OXY02 - P | | Maschera per ossigenoterapia con Set Venturi (raccordi colorati) - Mis. Pediatrica | € 1,39 | € 0,97 | R0301020 | 1377558 |
| AK MEDICAL | OXY03 | | Maschera x ossigenoterapia con reservoir - mis. Adulto | € 1,32 | € 0,92 | R0301020 | 1377559 |
| AK MEDICAL | OXY03 - P | | Maschera x ossigenoterapia con reservoir - mis. Pediatrica | € 1,29 | € 0,90 | R0301020 | 1377559 |
| AK MEDICAL | OXY04 | | Maschera per aerosolterapia - mis. Adulto | € 1,10 | € 0,77 | R0301020 | 1377566 |
| AK MEDICAL | OXY04 - P | | Maschera per aerosolterapia - mis. Pediatrica | € 1,06 | € 0,74 | R0301020 | 1377566 |
| AK MEDICAL | OXY05 | | Maschera per ossigenoterapia mod. Venturi con unico regolatore di concentrazione | € 1,10 | € 0,77 | R0301020 | 1377572 |
| INTERSURGICAL | 1117015 | | Multiox, kit maschera Ecolite adulto + venturi regolabile, tubo 1,8m | € 2,53 | € 1,77 | R0301020 | 1766510 |
| INTERSURGICAL | 1135015 | | Ecolite maschera ossigeno adulti, tubo raccordo 2,1 m | € 1,21 | € 0,85 | R0301020 | 116042 |
| INTERSURGICAL | 1107012 | | Ecolite, kit maschera pediatrica + venturi | € 3,74 | € 2,62 | R0301020 | 1744353 |
| INTERSURGICAL | 1196015 | | Eco maschera ossigeno pediatrica, tubo raccordo 2,1 m | € 1,32 | € 0,92 | R0301020 | 116042 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|---------|---------|-----------|---------|
| INTERSURGICAL | 1181015 | | Ecolite maschera ossigeno ad alta concentrazione adulti, tubo 2,1 m | € 3,04 | € 2,13 | R0301020 | 1174707 |
| INTERSURGICAL | 1192000 | | Maschera pediatrica alta concentrazione con valvola di non ritorno | € 3,41 | € 2,39 | R0301030 | 116031 |
| INTERSURGICAL | 1198015 | | Eco aerosol mask pediatrica | € 0,99 | € 0,69 | R0301030 | 113978 |
| INTERSURGICAL | 1200050 | | Eco maschera per tracheostomia adulti | € 2,02 | € 1,41 | R0301020 | 450122 |
| INTERSURGICAL | 1118005 | | Kit maschera eco multiox pediatrica | € 2,75 | € 1,93 | R0301020 | 1210993 |
| INTERSURGICAL | 1188015 | | Ecolite aerosol mask adulti | € 1,06 | € 0,74 | R0301030 | 113978 |
| PROLUNGHE | | | | | | | |
| FIAB | OS/40 | SL10120003 | Tubo antischiacciamento F/F,L=2 m | € 0,79 | € 0,55 | R0301020 | 17551 |
| FIAB | OS/41 | SL10120004 | Tubo antischiacciamento M/F,L=2 m | € 0,55 | € 0,39 | R0301020 | 506418 |
| FIAB | OS/400 | | Tubo antischiacciamento F/F,L=5 m | € 1,10 | € 0,77 | R0301020 | 506417 |
| FIAB | OS/410 | SL10120005 | Tubo antischiacciamento M/F, L=5 m | € 1,10 | € 0,77 | R0301020 | 506419 |
| COVIDIEN | 251/5028 | SL10110005 | Tubo antischiacciamento F/F,L=2 m | € 1,54 | € 1,08 | R0301020 | 173154 |
| COVIDIEN | 251/5494 | SL10110009 | Tubo antischiacciamento F/F, L=5 m | € 1,98 | € 1,39 | R0301020 | 173160 |
| AK MEDICAL | PRO2 | | Prolunga per ossigenoterapia lungh. mt 3 | € 0,57 | € 0,40 | R0301020 | 1377574 |
| UMIDIFICATORI | | | | | | | |
| FIAB | OS/17-6 LN | SL10100018 | Umidificatore a bottiglia monouso con attacco a vite 9/16" | € 2,31 | € 1,62 | R060202 | 642472 |
| FIAB | OS/3 | SL10100019 | Umidificatore monouso per bombole | € 1,56 | € 1,09 | R060202 | 642387 |
| TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | 3230 | SL10100017 | Umidificatore monouso per unità base con valvola di sicurezza acustica | € 1,67 | € 1,17 | R060202 | 312706 |
| FLOW METER | 75.010 | SL84210053 | Umidificatore monopaziente mod. Oxiter - capacità 300 ml, attacco 9/16" UNF F | € 4,22 | € 2,96 | R060202 | 65135 |
| INTERSURGICAL | 1507000 | | Aquaflow umidificatore con bottiglia | € 5,50 | € 3,85 | R060202 | 119865 |
| RACCORDI | | | | | | | |
| INTERSURGICAL S.P.A | 1170000 | SL10100010 | Tubo a bolle f/f diam. 4-8 mm. Conf. 50 mt | € 14,96 | € 10,47 | R0301020 | 116555 |
| KARTELL | ART.511 | SL10100059 | Raccordo PVC m/m per tubo diametro 6-7-8 mm | € 1,06 | € 0,74 | - | - |
| KARTELL | ART.512 | SL10100054 | Raccordo PVC m/m per tubo diametro 8-9-10 mm | € 1,06 | € 0,74 | - | - |
| UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO (NOLEGGIO GIORNALIERO) | | | | | | NOLO/DIE | |
| Fisher&Paykel | PT100EW | SL99050102 | MyAirvo 2 completo di materiale di consumo annuale secondo indicazioni del produttore | //// | € 6,00 | Z12030190 | 267905 |

LOTTO 8

| Pacchetto | Importo (paziente/mese) IVA esclusa |
|--|--|
| A - Terminale mobile + pulsossimetro | 85,90 € |
| B - Terminale mobile + pulsossimetro + termometro | 93,00 € |
| C - Terminale mobile + pulsossimetro +sfigmomanometro | 93,00 € |
| D - Terminale mobile + pulsossimetro + termometro + +sfigmomanometro | 101,50 € |